PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE **A5-0343/2003**

7 ottobre 2003

***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (8243/01/03 – C5-0292/2003 – 2002/0164(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Encarnación Redondo Jiménez

RR\509147IT.doc PE 331.664

IT I7

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
 maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE	18
SCHEDA FINANZIARIA	20

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 13 febbraio 2003 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (COM(2002) 404 – 2002/0164 (COD)).

Nella seduta del 3 luglio 2003 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (8243/01/03 – C5-0292/2003).

Nella riunione del 2 ottobre 2002 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatrice Encarnación Redondo Jiménez.

Nelle riunioni del 10 settembre, del 1 e del 7 ottobre 2003 la commissione ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 35 voti favorevoli, 11 contrari e 4 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson, (presidente); Mauro Nobilia, Alexander de Roo e Guido Sacconi, (vicepresidenti); Encarnación Redondo Jiménez, (relatrice); María del Pilar Ayuso González, Juan José Bayona de Perogordo (in sostituzione di Martin Callanan), Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, Carmen Cerdeira Morterero (in sostituzione di David Robert Bowe), Dorette Corbey, Chris Davies, Proinsias De Rossa (in sostituzione di Torben Lund), Avril Doyle, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoven Tormo, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, María Esther Herranz García (in sostituzione di Raffaele Costa), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye (in sostituzione di Marie Anne Isler Béguin), Giorgio Lisi (in sostituzione di Marialiese Flemming), Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Juan Andrés Naranjo Escobar (in sostituzione di Peter Liese), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Marit Paulsen, Joaquim Piscarreta (in sostituzione di Giuseppe Nisticò), Frédérique Ries, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (in sostituzione di Jorge Moreira da Silva), Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di John Bowis), Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Bart Staes (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Antonios Trakatellis, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 7 ottobre 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)

(8243/01/03 - C5-0292/2003 - 2002/0164(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (8243/01/03 C5-0292/2003),
- vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 404²),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0343/2003),
- 1. modifica come segue la posizione comune;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Testi approvati del 13.2.2003, P5 TA(2003)0059.

² GU C 20 del 28.01.03, pag. 67.

Emendamento 1

EMENDAMENTO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Ritiene che la scheda finanziaria allegata alla raccomandazione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle Prospettive finanziarie, se necessario mediante una riduzione di altre politiche o mediante il ricorso alle disposizioni dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento alla risoluzione legislativa approvato in prima lettura il 13 febbraio 2003.

La scheda finanziaria relativa al programma comporta una spesa che rientra nel massimale della rubrica 3 delle Prospettive finanziarie. Conformemente alla dichiarazione comune del 20 luglio 2000, l'Autorità di bilancio ha la facoltà di valutare la compatibilità di nuove proposte con i massimali di spesa vigenti.

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 2 Emendamento orizzontale

ecosistema/i forestale/i

foresta/e

Dal momento che l'emendamento riguarda l'intero regolamento, la sua approvazione richiederà modifiche in tutto il testo.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento orale 1 approvato in plenaria il 13 febbraio 2003. Dal momento che la posizione comune sopprime la definizione di "ecosistemi forestali" proposta dalla Commissione (cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del COM(2002)404), è evidentemente logico e coerente modificare l'espressione in tutto il testo, mentre il Consiglio l'ha fatto solo parzialmente.

Emendamento 3

Titolo

Regolamento (CE) n. ... /2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) Regolamento (CE) n. ... /2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità *e alle misure di prevenzione degli incendi* (Forest Focus)

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 1 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura il 13 febbraio 2003 (con il necessario adeguamento alla nuova formulazione).

Le attività di prevenzione devono essere contemplate assieme a quelle di monitoraggio, in modo da garantire che si tenga conto anche delle azioni comunitarie sul terreno.

Emendamento 4 Considerando 1

- (1) Le foreste hanno importanti e molteplici funzioni sociali. Oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle aree rurali, esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella preservazione dell'ambiente, sono elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti serbatoi di carbonio e rappresentano un fattore determinante nel controllo del ciclo idrologico.
- (1) Le foreste hanno importanti e molteplici funzioni sociali: oltre al loro importante impatto in termini sociali ed economici e oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle aree rurali – la cui esistenza può dipendere in larga misura dalla presenza e dalle buone condizioni delle foreste circostanti – esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella preservazione dell'ambiente, sono elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti serbatoi di carbonio e rappresentano un fattore determinante nel controllo del ciclo idrologico.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 2 approvato dal Parlamento europeo in prima

Emendamento 5 Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Al fine di ridurre il numero e l'entità degli incendi e delle superfici colpite, il principio informatore del contributo comunitario dovrebbe consistere nella necessità di combattere le cause degli incendi nonché nell'adozione di misure preventive degli incendi e di misure di sorveglianza delle foreste.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 3 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura il 13 febbraio 2003. Esso mira a porre in evidenza il problema fondamentale dei danni ambientali provocati dagli incendi.

Emendamento 6 Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) La risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2003 sulle conseguenze della canicola estiva e in particolare il suo paragrafo 8 relativo al finanziamento di adattamenti idonei per la prevenzione degli incendi boschivi nell'ambito del regolamento Forest Focus.

Motivazione

L'emendamento non richiede commenti particolari: fa riferimento alla posizione del Parlamento europeo adottata con 207 favorevoli, 99 contrari il 7 settembre 2003 (p5-ta-prov 2003/0373, paragrafo 8).

Emendamento 7 Considerando 2 quater (nuovo)

(2 quater) La protezione delle foreste dagli incendi costituisce una questione particolarmente importante e urgente per la Comunità, la quale dovrebbe coordinare gli sforzi dei suoi Stati membri e massimizzare il proprio contributo al fine di migliorare tale protezione.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 4 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura il 13 febbraio 2003. Esso si spiega da sé.

Emendamento 8 Considerando 7

- (7) Entrambi questi regolamenti sono scaduti il 31 dicembre 2002 *ed* è interesse generale della Comunità proseguire e sviluppare ulteriormente le attività di monitoraggio istituite da detti regolamenti integrandole in un nuovo sistema denominato "Forest Focus".
- (7) Entrambi questi regolamenti sono scaduti il 31 dicembre 2002. Dati i danni che tanto l'inquinamento atmosferico quanto gli incendi causano alle foreste europee, è interesse generale della Comunità proseguire e sviluppare ulteriormente le attività di prevenzione e di monitoraggio istituite da detti regolamenti integrandole in un nuovo sistema denominato "Forest Focus".

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 7 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura il 13 febbraio 2003. I regolamenti (CEE) n. 3528/86 e (CEE) n. 2158/92 riconoscono che i danni provocati dall'inquinamento atmosferico e dagli incendi sono molto gravi per la Comunità, ed è precisamente per tale motivo che sono stati introdotti: occorre pertanto inserire nel presente regolamento un riferimento specifico a tali fenomeni.

Le attività di prevenzione devono essere contemplate assieme a quelle di monitoraggio, in modo da garantire che si tenga conto anche delle azioni comunitarie sul terreno.

Emendamento 9 Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Le regioni forestali europee, in particolare quelle meridionali, sono estremamente vulnerabili al rischio d'incendi: è perciò necessario proseguire e intensificare una politica comunitaria distinta e specifica di lotta contro gli incendi forestali – attività sinora condotta in virtù del regolamento (CEE) n. 2158/92.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 8 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura il 13 febbraio 2003. È importante ribadire la necessità di una politica europea di prevenzione degli incendi forestali che sia chiaramente identificata. Visti i rischi presenti in talune regioni europee, l'UE deve inviare un segnale politico forte e inequivocabile a sostegno delle politiche di prevenzione degli incendi forestali. Le attività di prevenzione degli incendi devono far capo a una politica globale di gestione dei rischi e non devono essere banalizzate nella politica generale comunitaria di sviluppo rurale: in caso di incidenti gravi, ciò potrebbe suscitare un sentimento antieuropeo.

Emendamento 10 Considerando 9

- (9) Le misure da prevedere in questo sistema di monitoraggio degli incendi boschivi dovrebbero completare le misure già adottate, in particolare a norma della decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), e del regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che
- (9) Le misure da prevedere in questo sistema *di prevenzione e* di monitoraggio degli incendi boschivi dovrebbero completare le misure già adottate, in particolare a norma della decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), e del regolamento (CEE) n. 1615/89 del

PE 331.664 10/21 RR\509147IT.doc

istituisce un sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale (EFICS). Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale (EFICS), il quale deve comprendere la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione, ragion per cui occorre dotarlo di risorse finanziarie sufficienti allo scopo.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 9 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura il 13 febbraio 2003. Il programma EFICS è attualmente incapace di funzionare a causa della mancanza di risorse finanziarie.

Emendamento 11 Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Il Parlamento europeo attribuisce particolare importanza alle sue prerogative di colegislatore nel campo della prevenzione del rischio di incendi forestali. Tutte le azioni svolte nel quadro del regolamento (CEE) n.2158/92 (scaduto il 31 dicembre 2002) devono essere pertanto prorogate in virtù del presente regolamento, onde garantire l'applicazione del necessario controllo democratico.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 10 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura il 13 febbraio 2003. Esso si spiega da sé.

Emendamento 12 Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) L'attività di monitoraggio proposta potrebbe fornire un contributo sostanziale agli obblighi di monitoraggio derivanti da altri impegni dell'UE – come ad esempio dal Programma europeo per il cambiamento climatico¹, dalla Strategia comunitaria per la diversità biologica² e dai corrispondenti Piani d'azione in materia di diversità biologica, dal sesto Programma d'azione ambientale, dalla direttiva 92/43/CEE sugli habitat³, dalla Strategia relativa al suolo e dai prossimi interventi previsti per il suolo.

- ¹ COM(2000) 88 def.
- ² COM(1998) 42 def.
- ³ Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 13 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura il 13 febbraio 2003. È molto importante sottolineare il collegamento tra il presente regolamento e altre azioni dell'UE connesse alle foreste.

Emendamento 13 Considerando 15 bis (nuovo)

> (15 bis) Il finanziamento oltre il 2006 deve essere soggetto all'approvazione dell'autorità di bilancio e tenere conto della revisione di medio periodo del programma.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 15 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura il 13 febbraio 2003. Le prospettive finanziarie in vigore sono valide fino al 2006. Il

futuro finanziamento dei programmi comunitari, dal 2007 in poi, dovrebbe essere deciso una volta che siano state fissate le nuove risorse finanziarie globali. Di conseguenza, gli importi finanziari oltre il 2006 dovranno essere confermati mediante un accordo su delle nuove prospettive finanziarie e/o mediante decisioni di bilancio annuali.

Emendamento 14 Considerando 23 bis (nuovo)

(23 bis) Alla luce del principio di sussidiarietà è della massima importanza che le autorità degli Stati membri possano contribuire appieno all'elaborazione delle misure di attuazione previste dal presente regolamento visto il suo carattere specifico. E' quindi opportuno che in via eccezionale le misure di attuazione previste dal presente regolamento siano soggette alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 46 della prima lettura.

Emendamento 15 Articolo 1, paragrafo 1, introduzione

- 1. È istituito un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni delle foreste (in seguito denominato "il sistema") *per*:
- 1. Tenendo debito conto delle esigenze in materia di sussidiarietà, è istituito un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni delle foreste (qui di seguito "il sistema"), volto a sostenere le politiche forestali nazionali negli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle peculiarità ecologiche delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, al fine di:

Motivazione

L'emendamento ripristina in parte l'emendamento 17 della prima lettura.

Emendamento 16 Articolo 1, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) prorogare e intensificare le misure di prevenzione degli incendi forestali.

Motivazione

L'emendamento ripristina in parte l'emendamento 17 della prima lettura.

Emendamento 17 Articolo 5, paragrafo 1

- 1. Oltre a sfruttare i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 2158/92, il sistema continua e sviluppa ulteriormente il sistema di informazione per raccogliere informazioni comparabili a livello comunitario sugli incendi boschivi.
- 1. Sfruttando i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 2158/92, il sistema continua e sviluppa ulteriormente il sistema di informazione per raccogliere informazioni comparabili a livello comunitario sugli incendi boschivi, con particolare riferimento alle zone a rischio d'incendio nell'Unione europea nonché a livello transfrontaliero, principalmente riguardo ai paesi confinanti con gli Stati membri. Il sistema inoltre proroga le misure di prevenzione introdotte dal succitato regolamento.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 21 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura il 13 febbraio 2003. Il nuovo sistema non deve escludere le misure di prevenzione introdotte dal precedente regolamento sulla protezione delle foreste comunitarie dagli incendi, dato che molte azioni scadrebbero, non essendo coperte dal regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale.

Emendamento 18 Articolo 8, paragrafo 4

- 4. I programmi nazionali presentati alla Commissione sono accompagnati da una valutazione ex ante. Gli Stati membri eseguono inoltre valutazioni intermedie al termine del terzo anno del periodo indicato all'articolo 12 e valutazioni ex post al termine di tale periodo.
- 4. I programmi nazionali presentati alla Commissione sono accompagnati da una valutazione *esterna* ex ante. Gli Stati membri eseguono inoltre valutazioni intermedie al termine del terzo anno del periodo indicato all'articolo 12 e valutazioni ex post al termine di tale periodo.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 28 approvato in prima lettura. La valutazione ex ante intesa a definire standard uniformi dovrebbe essere effettuata da soggetti in possesso di competenze scientifiche in materia di foreste e dotati di autorità in materia.

Emendamento 19 Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Commissione adotta una decisione relativamente alle azioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 di concerto con gli Stati membri e previa approvazione del comitato permanente forestale.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 31 della prima lettura. La formulazione è più chiara se gli Stati

membri e la competente autorità forestale non vengono citati in ogni singolo paragrafo ma in un paragrafo separato.

Emendamento 20 Articolo 13

Articolo 13

La dotazione finanziaria per l'attuazione del sistema nel periodo 2003-2006 è pari a 52 milioni di EUR. Oltre a questo importo le risorse finanziarie per le misure menzionate all'articolo 5, paragrafo 2, terza frase saranno di 0,5 milioni di EUR all'anno. Per il periodo 2007-2008, le risorse finanziarie sono assegnate conformemente alle nuove prospettive finanziarie.

- 2. Le risorse finanziarie fissate al paragrafo 1 sono incrementate in caso di adesione *all'Unione europea* di nuovi Stati membri.
- 3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 13

- 1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del sistema nel periodo 2003-2006 ammonta a 67 milioni di EUR a condizione che l'autorità di bilancio approvi i mezzi di finanziamento appropriati nel quadro della procedura annuale di bilancio e delle prospettive finanziarie. Successivamente, per il periodo 2007-2008 l'importo sarà aumentato previa autorizzazione dell'autorità di bilancio per coprire i costi di nuove azioni non ancora eseguite.
- 2. Le risorse finanziarie fissate al paragrafo 1 sono incrementate *proporzionalmente* in caso di adesione di nuovi Stati membri *al* sistema e si procede ad un corrispondente adattamento del massimale finanziario.
- 3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio *nel quadro della procedura annuale di bilancio* entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Motivazione

Riprende l'emendamento 35 in prima lettura (con una modifica al paragrafo 2).

Emendamento 21 Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. In sede di distribuzione delle risorse finanziarie la Commissione fa in modo di assicurare una ripartizione equilibrata tra le azioni previste dai diversi articoli del Regolamento e di garantire la continuità e l'efficacia di tali azioni.

Motivazione

Riprende lo spirito dell'emendamento 47 della prima lettura. Tenuto conto della presa di posizione del Parlamento in data 4 settembre 2003 (Risoluzione sulla canicola estiva 2003 – P5 2003/0373, paragrafo 8) è importante sottolineare che deve essere pienamente garantita la continuità del finanziamento delle azioni relative alla prevenzione degli incendi boschivi. L'emendamento è conforme allo spirito del progetto di raccomandazione del relatore e coerente con gli emendamenti già ripresentati.

MOTIVAZIONE

Il Consiglio dei ministri dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto, in occasione della prima lettura, posizioni comuni sull'impostazione generale del nuovo regolamento "Forest Focus" proposto dalla Commissione europea nel luglio 2002, nonché su determinati elementi essenziali per il suo sviluppo. Ambedue le istituzioni si sono pronunciate a favore dell'istituzione di un sistema di monitoraggio e sorveglianza delle foreste che proroghi e rafforzi le azioni già avviate in passato in virtù dei vecchi regolamenti sulla protezione contro gli incendi e contro l'inquinamento atmosferico (rispettivamente n.2158/92 e n.3528/86), entrambi scaduti nel dicembre 2002. D'altra parte, le due istituzioni si sono ritrovate d'accordo sulla necessità di estendere il campo di applicazione delle attività di monitoraggio e sorveglianza alla diversità biologica, alla cattura del carbonio, al cambiamento climatico e al suolo, al fine di conseguire gli obiettivi che l'Unione europea si è prefissa nel Sesto programma di azione in materia di ambiente. In una prima fase, che durerà fino al 2006, queste nuove attività saranno oggetto di studi pilota.

Il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo hanno altresì concordato su altri aspetti più puntuali del nuovo regolamento, come la definizione di "foresta", ispirata alla terminologia impiegata dalla FAO, che si adatta alla realtà esistente nei vari Stati membri. Un altro criterio comune fondamentale nelle relazioni elaborate tanto dal Consiglio quanto dal Parlamento europeo è stata la necessità di garantire la massima sussidiarietà nell'adozione delle decisioni. A tal fine si è modificata la natura del Comitato permanente forestale, che da organo competente per la gestione delle attività è diventato un comitato di regolamentazione.

Esiste pertanto un ampio consenso tra le due istituzioni riguardo ai principi su cui poggerà il sistema "Forest Focus". Tuttavia, le loro posizioni rimangono lontane per quanto concerne due elementi essenziali, relativi alla prevenzione degli incendi e al bilancio. Il Consiglio dei ministri ha respinto gli emendamenti presentati dal Parlamento favorevoli a prorogare le azioni sul terreno di prevenzione degli incendi istituite dal regolamento n. 2158/92, nonostante il carattere continuativo che si vuole dare al sistema "Forest Focus". Il Consiglio dei ministri ha accettato soltanto di continuare, per un periodo transitorio che scadrebbe alla fine del 2005, le campagne di informazione e sensibilizzazione, tralasciando le altre misure di prevenzione – dato che dall'anno 2000 tale ambito è contemplato dai programmi di sviluppo rurale.

La relatrice è consapevole del fatto che, dopo l'Agenda 2000, la politica di sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC) contiene una nuova sezione dedicata alla silvicoltura in cui si intende integrare tutta la politica forestale europea, ad eccezione del monitoraggio e della sorveglianza delle foreste. Ciò nonostante, il regolamento sullo sviluppo rurale (n. 1257/99) funziona in definitiva come un "menù à la carte" al momento di elaborare i vari programmi regionali o nazionali. Ne consegue che esistono zone che non hanno incorporato nei propri programmi le azioni di prevenzione degli incendi, ragion per cui tali azioni dipendono unicamente dalla proroga delle misure esistenti in virtù del vecchio regolamento n. 2158/92. Non bisogna dimenticare che il nuovo sistema "Forest Focus" è stato proposto dalla Commissione due anni dopo l'adozione dei programmi sullo sviluppo rurale, e che ci sono regioni che non hanno neppure preso in considerazione la possibilità di inserire la prevenzione in tali programmi.

Di conseguenza, al fine di evitare qualsiasi interruzione delle azioni avviate in passato, è opportuno mantenere nel quadro della nuova iniziativa in materia forestale la linea di prevenzione stabilita dal vecchio regolamento.

D'altra parte, dato che la nuova iniziativa "Forest Focus" incorpora nuovi ambiti di applicazione non contemplati dai due regolamenti scaduti nel 2002, è necessario mettere a disposizione degli Stati aderenti risorse finanziarie sufficienti per evitare che l'ambizioso progetto ideato dalla Commissione si trasformi in un insuccesso. La relazione in prima lettura del Consiglio dei ministri aumenta di 0,5 milioni di euro, portandolo a 13,5 milioni, il bilancio annuale previsto dalla Commissione – il che nella pratica significa un taglio pari a 4,5 milioni di euro dei fondi destinati al vecchio sistema forestale nel 2002, e pari a 2,5 milioni di euro rispetto ad anni precedenti. La relatrice ribadisce pertanto nei suoi emendamenti i desideri in materia di bilancio manifestati dal Parlamento europeo in prima lettura.

ALLEGATO

SCHEDA FINANZIARIA

Scheda finanziaria della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, allegata alla raccomandazione per la seconda lettura relativa al regolamento sul monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)

Area di politica: Ambiente

Attività: Risorse naturali e biodiversità – Foreste

Titolo dell'azione: Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali - FOREST

FOCUS

1. LINEA(E) DI BILANCIO + RUBRICA(E)

B4-303: Protezione delle foreste

- 2. DATI GLOBALI
- 2.1. Dotazione totale per l'azione (Parte B): 90 milioni di € per impegni
- 2.2. Periodo di applicazione:

(2003 - 2008)

- 2.3. Stima globale pluriennale delle spese:
- (a) Calendario degli stanziamenti di impegno / degli stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di € (fino al terzo decimale)

		Anno [n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 e anni segg.]	Totale
	Impegni	9.90	10.80	10.40	10.70	10.61	10.59	63.0
ſ	Pagamenti	8.00	8.50	9.50	10.50	11.50	15.00	63.0

(b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di supporto (cfr. punto 6.1.2)

SI/SP	3.10	2.20	2.60	2.30	2.39	2.41	15.00
-------	------	------	------	------	------	------	-------

Sottototale a+b							
Impegni	13.00	18.00	18.00	18.00			67.00
Pagamenti	10	11	11	12	12	11	67.00

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e altre spese amministrative (cfr. punti 7.2 e 7.3)

Impegni	0.677	0.677	0.677	0.677			2.708
TOTALE a+b+c							82.063
Impegni	13.677	18.677	18.677	18.677			69.708
Pagamenti	10.677	11.677	11.667	12.677	12	11	69.708